



**COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**RELAZIONE TECNICA**  
**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**ECONOMICO FINANZIARIO**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**2025-2027**

## CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2025-2027

\*\*\*

### LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO E CONTABILE

**RICHIAMATO** l'art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267:

*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6).*

*2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

Detto articolo impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico. Nello specifico, si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretizzino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
- tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

Inoltre l'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare anche la variazione di assestamento generale, come previsto dall'art. 175, comma 8 del TUEL, che pertanto si affianca alla salvaguardia degli equilibri.

Mediante tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'assestamento generale del bilancio rappresenta quindi un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente, e realizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

**VISTO** il D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012, il quale ha introdotto nuovi controlli per gli enti locali e nuovi poteri all'organo di revisione;

**VISTO** in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge 213/2012, il quale ha introdotto l'art. 147 quinquies – Controllo sugli equilibri finanziari – al D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita:

*“1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*

*2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.*

*3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”;*

Pertanto, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno, e deve essere costituito da momenti periodici e costanti di verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui all'art. 193 rappresenta invece il momento più importante di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generale di bilancio dell'ente, quindi non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

Riepilogando, si individuano i seguenti monitoraggi da effettuarsi in corso d'anno sugli equilibri di bilancio:

- in corso d'anno: verifica degli equilibri finanziari;
- entro il 31 luglio: verifica sullo stato di attuazione dei programmi, salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio.

Tutto ciò premesso, considerato l'obbligo di provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio, e che il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 20/12/2024 e che il Rendiconto 2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2025 si procede con la verifica degli equilibri di bilancio con riferimento alla situazione alla data odierna, rilevando quanto segue.

<p style="text-align: center;"><b>EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE COMPLESSIVE GESTIONE DI COMPETENZA</b></p>
---

Il dettato del punto 15 – Principi e postulati di bilancio – allegato n° 1 Dlgs 118/2011 – identifica gli equilibri di bilancio quale combinazione dell'equilibrio finanziario, espresso in termini di competenza e di cassa, e l'equilibrio economico patrimoniale manifestabili sia in ambito di bilancio di previsione che di gestione.

Si è effettuata un'attenta analisi delle previsioni di entrata e spesa prendendo atto che la deliberazione di assestamento di bilancio assicura la copertura delle maggiori spese stimate.

L'analisi dei dati contabili della previsione complessiva di competenza e di gestione relativi agli esercizi 2025, 2026 e 2027 evidenzia il rispetto degli equilibri.

<b>EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE GESTIONE RESIDUI</b>
--

I residui riportati sul bilancio 2025/2027 sono quelli risultanti dal rendiconto 2024.

Detti residui sono stati determinati ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 mediante riaccertamento ordinario disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/03/2025.

Dall'analisi dell'andamento nella gestione dei residui, si evidenzia che il trend di riscossioni e pagamenti sembra essere in linea con la normale attività.

<b>EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE (previsioni assestate)</b>
--

Dall'analisi dei dati contabili degli equilibri di parte corrente e di parte capitale si evidenzia il rispetto degli stessi a livello previsionale, come risulta dall'apposito prospetto.

<b>EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE (accertamenti/impegni)</b>
--

Dall'analisi dei dati contabili degli equilibri di parte corrente e di parte capitale, considerando gli importi che si prevede di accertare/impegnare entro fine anno, si evidenzia il rispetto degli stessi a livello gestionale.

<b>EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>
---

Si evidenzia il pareggio nella gestione delle spese/entrate per servizi per conto terzi per la gestione di competenza.

<b>RICOGNIZIONE SU DEBITI FUORI BILANCIO E/O PASSIVITA' POTENZIALI</b>
--

I Responsabili di spesa hanno attestato:

- in relazione all'esercizio in corso, che è stato riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12.06.2025 un debito fuori bilancio di euro 390.000,00 relativo alla somma urgenza per eventi calamitosi post alluvione aprile 2025 e alla cui copertura si è



provveduto con la quarta variazione deliberata con l'atto consiliare n. 32 del 12.06.2025 applicando avanzo di amministrazione disponibile;

- alla data di stesura della presente relazione l'inesistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194, come evince dalle comunicazioni dei responsabili di servizio;
- l'esistenza di passività potenziali quantificate in euro 30.000,00 come risulta dalla relazione del Segretario in merito alla costituzione del fondo contenzioso allegata alla presente.

La quota accantonata dell'avanzo di amministrazione 2024 a titolo di fondo contenzioso ammonta ad euro 30.000,00.

A titolo cautelare è previsto sull'esercizio finanziario 2025 un fondo contenzioso dell'ammontare di euro 4.000,00.

### **RICOGNIZIONE SULLA CONSISTENZA DEL F.C.D.E.**

Dalla verifica effettuata, si evidenzia che il fondo accantonato in sede di previsione risulta essere congruo.

### **EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA**

Gli equilibri di bilancio di cassa trovano fondamento normativo nel comma primo dell'articolo 193 del TUEL che testualmente recita: *“Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.”*

Seguendo il quadro normativo richiamato nell'articolo 162 del TUEL – Principi di bilancio – al comma sesto si evidenzia, in ambito di cassa, che il bilancio di previsione ed il saldo prospettico valutato in sede di equilibri di bilancio dovrà garantire un saldo di cassa finale almeno non negativo.

Ciò premesso il processo di analisi da affrontare si basa sulle monetizzazioni attive (incassi) e passive (pagamenti) alla data di stesura della presente relazione, e il saldo ottenuto dalla gestione monetaria propria dell'esercizio finanziario 2025, addizionato al fondo di cassa iniziale, evidenzia un saldo finale prospettico *“non negativo”*.

L'ente ad oggi non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

### **CONCLUSIONI**

Dall'analisi dei dati analizzati nella presente relazione emerge quanto segue:

- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio;
- l'andamento nella gestione dei residui non presenta gravi squilibri né fa prevedere un possibile disavanzo di amministrazione;

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata liquidità volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa nel rispetto dell'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- la gestione di competenza consente il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2025-2027 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei servizi, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
- alla data di stesura della presente relazione, in relazione all'esercizio in corso, non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
- dalla verifica effettuata, si evidenzia che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di previsione risulta essere congruo.

Saint-Christophe, lì 17/07/2025

IL Responsabile del Servizio finanziario

(Dott.ssa FICO Michela)

